

ALLEGATO 1



AVVISO FORMAZIONE CONTINUA – FASE II

1. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori per il riallineamento delle competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Il presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti:

- dal D.lgs. 11 Aprile 2006, n°198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015” del 21 settembre 2010 COM(2010) 491, che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)”, del 25 giugno 2008 COM(2008) 394;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione” del 23 novembre 2011 COM(2011) 682;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese del 25 ottobre 2011 COM(2011) 681.
- dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fatto fondamentale di crescita economica e sociale, innescando un circolo virtuoso di risposta ai bisogni, creando occupazione e valore alla società. Il contributo delle imprese al benessere della comunità locale ed al miglioramento della qualità di vita dei cittadini diviene sempre più determinante per competere sui mercati locali e globali.

I soggetti proponenti sono chiamati a valorizzare la formazione delle donne quale utile strumento per favorire l’accesso e la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi in cui sono meno rappresentate attuando i principi delle pari opportunità e della Responsabilità Sociale d’Impresa.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 11.713.000,00**, a valere sulle risorse POR FSE, Asse I, Ob. specifico a), categoria di spesa 62. Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

3. Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente avviso lavoratrici e lavoratori di imprese private di qualunque dimensione, con unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e II del

ALLEGATO 1

D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);

- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 o del D.Lgs. 167/2011) per formazione aggiuntiva a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII – capo I del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine “lavoratori”.

Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia.
- nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine “imprenditori”.

L’insieme dei soggetti indicati nelle due precedenti elencazioni, al fine dell’applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente indicati con il termine “personale”.

Sono esclusi dal presente Avviso:

- lavoratrici e lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- i liberi professionisti, che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi Titolo III -Capo I - Somministrazione di lavoro del DLgs n. 276/2003 e ss.mm.ii.;
- gli amministratori e i consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili ad una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori;
- i dipendenti e i collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Interventi ammissibili

Il presente Avviso promuove e finanzia:

- Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- Progetti di rete**, elaborati sulla base delle esigenze formative di uno dei seguenti “soggetti collettivi”:
 - gruppo di imprese che abbia sottoscritto un “contratto di rete” ai sensi dell’art. 3 “Distretti produttivi e reti di imprese” del D.L. n. 5 del 10.2.09 e ss.mm.ii.;
 - gruppo di imprese appartenente a uno dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi della D.G.R. n. 10397 del 28/10/2009 “Modalità di individuazione degli ambiti territoriali Distretti del Commercio” e ss.mm.ii. (Distretti Urbani del Commercio - DUC e Distretti diffusi di rilevanza Intercomunale del Commercio – DID);
 - gruppo di imprese appartenente ad uno dei sistemi produttivi individuati con DDUO n. 7942 del 30 luglio 2009 (approvazione sistemi produttivi Azione DAFNE);

ALLEGATO 1

- gruppo di imprese che risultino tra i soggetti attuatori dei Cluster tecnologici regionali,¹ costituitisi in Regione Lombardia, anche a seguito dell'Avviso MIUR n. 257/2012 e s.m.i, a condizione che siano riconosciuti da provvedimenti formali, attraverso la stipula degli Accordi di Programma di cui all'articolo 2 del citato Avviso o altro atto deliberativo della Giunta regionale;

Ad ognuno di questi progetti parteciperà esclusivamente il personale delle imprese appartenenti al "soggetto collettivo", individuate secondo le specifiche indicazioni normative. Si precisa che i "soggetti collettivi" indicati devono essere costituiti ed operativi alla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, ad eccezione dei cluster tecnologici, per i quali la costituzione e il riconoscimento dovranno essere formalizzati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa. Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di **un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia** (aziendale, interaziendale o di rete), per la finestra di candidatura (come definite al successivo punto 12), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Ogni "lavoratore" o "imprenditore" potrà partecipare a **non più di due azioni formative** previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

5. L'Intesa tra le parti sociali

Ogni progetto aziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dall'azienda e dalle RSU/RSA, dove queste siano esistenti ovvero dalle organizzazioni sindacali che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva, oppure da un contratto di solidarietà.

Ogni progetto interaziendale o di rete dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva.

Le intese dovranno riportare:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- nel caso di progetto di rete, i dati necessari ad identificare il soggetto collettivo a cui è rivolto il progetto;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

I contratti di solidarietà, disciplinati dalla L. 19 dicembre 1984, n° 863 di conversione in Legge, con modifiche, del D.L. 30 ottobre 1984 n° 726, hanno la finalità di evitare la riduzione dei livelli di occupazione attraverso una generalizzata diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori occupati nell'impresa, attuata in modo giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

6. Il soggetto attuatore del progetto

Il progetto può essere presentato da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato "soggetto attuatore":

- soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura (come definita al successivo punto 12);
- università lombarde e loro consorzi;

¹ Per cluster si intendono le aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione e della ricerca, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

ALLEGATO 1

Ogni soggetto attuatore potrà presentare nella finestra di candidatura (come definita al successivo punto 12) progetti per un importo di finanziamento **complessivamente non superiore a € 100.000,00**. In caso di ammissibilità del progetto, il soggetto attuatore sottoscriverà l'Atto di adesione, in quanto "beneficiario" del finanziamento.

Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Le imprese possono prendere visione dell'elenco dei soggetti attuatori accreditati nell'elenco pubblicato nel sito della direzionale al link: www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Operatori sezione Accreditamento – Servizi IFP, ove sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati.

7. Il progetto aziendale o interaziendale

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un soggetto attuatore con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell'impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Nel caso di progetti interaziendali le singole azioni formative potranno essere progettate come azioni interaziendali e/o come azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali. Gli elementi essenziali del progetto sono quelli stabiliti nella "scheda progetto esecutivo", Allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di "lavoratori" e il numero di "imprenditori" (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione.

8. Il progetto di rete

Al fine della presentazione del progetto, gli organismi rappresentativi dei soggetti collettivi, sulla base delle regole gestionali interne, individuano un soggetto attuatore con il quale provvedono alla definizione delle specifiche esigenze formative emergenti nell'ambito del gruppo di imprese appartenenti al "soggetto collettivo".

Sulla base di questa analisi potranno essere progettate azioni interaziendali e/o azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Gli elementi essenziali del progetto di rete sono quelli stabiliti nella "scheda progetto esecutivo", Allegato 3. I progetti di rete dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di "lavoratori" e il numero di "imprenditori" (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati ad avvio di ogni azione.

9. Regime di esenzione "Aiuti alla formazione" ai sensi del Reg 800/2008

Si definisce "aiuto di Stato" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza ed un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano quindi anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come "aiuti di Stato" e devono quindi essere erogati nel rispetto delle normative comunitarie in materia.

Nell'ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti

ALLEGATO 1

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 8 (artt. 38 e 39) sugli aiuti alla formazione.

In particolare, in merito all'applicazione delle intensità di aiuto indicate, si precisa che gli interventi formativi previsti dall'Avviso sono ricompresi nella definizione di "formazione generale"².

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato 4 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. 800/08 rilevanti per il bando in questione; ogni clausola del presente bando deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. 800/08, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità).

10. Dimensione finanziaria del progetto

Per ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale o di rete) potrà essere richiesto un finanziamento pubblico massimo di € 100.000.

I progetti interaziendali e di rete devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 5 aziende e non potranno prevedere un finanziamento pubblico inferiore a € 40.000,00.

Le attività formative rivolte agli "imprenditori" di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non possono superare complessivamente il 30% del budget previsto dal presente avviso.

11. Azioni ammissibili

Il presente Avviso finanzia esclusivamente azioni formative, che:

- siano di durata compresa tra 16 e 64 ore;
- abbiano un numero massimo di partecipanti pari a 10;

Non è ammessa la formazione a distanza (FAD). Le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro. La progettazione delle azioni formative e la loro gestione, ivi compreso il rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DDUO n. 12453 del 20.12.2012 "*Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata*".

In particolare, i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel "Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia" (D.D.U.O. n 7105 del 29/07/2011 e ss.mm.ii.), anche se all'interno di specifico profilo professionale. Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa solo in quanto funzionali alla formazione complessiva e costituiranno oggetto di verifica come da punto 13.

Non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento in tutto o in parte alle competenze presenti nella sezione Competenze libere e indipendenti, nonché quelle riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del citato QRSP.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizirl.it>), all'interno della specifica offerta denominata "percorsi di formazione continua – fase 2", specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

² Il riferimento alle competenze tecnico-professionali del QRSP è garanzia dell'erogazione di "formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione", come previsto dalla definizione di cui all'art. 38 del citato Reg (CE) 800/2008.

Inoltre, per i progetti interaziendali e di rete, la formazione risulta "organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese" come indicato nell'esemplificazione di cui al medesimo art. 38.

12. Presentazione dei progetti

I progetti sono presentati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 6 tramite il sistema GEFO, nell'ambito di una finestra di candidatura secondo le tempistiche sotto indicate.

I processi di verifica si concludono, di norma, entro i 60 giorni successivi alla chiusura dello sportello con il provvedimento di approvazione dei progetti.

Apertura finestra di candidatura	Chiusura finestra	Risorse dello sportello
9 dicembre 2013 – ore 12,00	11 dicembre 2013 – ore 17,00	€ 11.713.000,00

Le risorse disponibili per lo sportello saranno così suddivise:

- 55% per i progetti interaziendali (compresi i progetti di rete) con almeno 5 aziende;
- 5% riservati ai progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alla formazione di personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16/7/2012 n 12 e dall'art. 67-septies del d.l. del 22/6/2012 n 83, convertito dalla legge del 7/8/2012 n 134;
- 40% per i progetti aziendali per aziende con almeno di 10 dipendenti/imprenditori.

Ai fini della compilazione della domanda, sarà cura del soggetto attuatore verificare che tutte le imprese coinvolte siano registrate nel sistema informativo GEFO, con un proprio "profilo" aggiornato.

La "profilazione" o l'aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Alla domanda, redatta e presentata dal soggetto attuatore sul sistema informativo GEFO, secondo lo schema di cui all'allegato 2, completa di tutti i dati e le informazioni richieste e **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere allegata:

- l'atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente di formazione, secondo il format presente nel Manuale per la rendicontazione a costi reali del P.O.R. Ob. 2 FSE 2007-2013, vigente al momento della presentazione del progetto;
- la scansione dell'Intesa tra le Parti Sociali, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 5;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 800/2008 (art. 1 - commi dal 2 al 5) e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (reg. 800/2008 art. 1 - comma 6), secondo lo schema dell'allegato 5.

Inoltre, per i soli progetti di rete, dovrà essere allegata la scansione di una lettera di intenti redatta secondo le seguenti specifiche indicazioni:

- gruppo di imprese che abbia sottoscritto un "contratto di rete": dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto con l'attestazione della sottoscrizione del contratto; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto prescelto quale organo comune (se previsto dal contratto) o dai legali rappresentanti delle imprese sottoscrittrici del contratto di rete.
- gruppo di imprese appartenente a uno dei Distretti del commercio riconosciuti: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al Distretto sulla base dei codici di attività ATECO 2007 previsti dalle normative regionali; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto capofila del Distretto;

ALLEGATO 1

- gruppo di imprese appartenente ad uno dei sistemi produttivi di cui all'azione DAFNE: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al sistema produttivo stesso; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto capofila.
- gruppo di imprese che risultino tra i soggetti attuatori dei Cluster tecnologici regionali: dovrà contenere il titolo del progetto, il soggetto attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto, con l'attestazione dell'appartenenza al cluster regionale; dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'organismo con cui si è strutturato il cluster stesso (associazione, consorzio, ecc).

13. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti

La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti parte dalla modalità "a sportello" di presentazione delle domande, con la possibilità di ulteriore presentazione di progetti al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per la finestra di candidatura.

Il raggiungimento di tali soglie finanziarie verrà, comunque, segnalato dal sistema Gefo. I progetti presentati successivamente all'esaurimento delle risorse messe a bando, saranno valutati ed eventualmente finanziati in ordine cronologico nel caso si rendessero disponibili da azioni/progetti non ammessi a finanziamento dal nucleo di valutazione.

A chiusura della finestra di finanziamento il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, verifica i requisiti di ammissibilità del progetto, ovvero:

- che siano presentati da un soggetto ammissibile al finanziamento;
- che siano pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione indicate dall'Avviso;
- che siano completi delle informazioni e della documentazione richiesta;
- che l'importo richiesto non superi i limiti di finanziamento previsti;

Nel caso di mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità indicati, il Nucleo di valutazione dichiara inammissibile il progetto.

Il Nucleo regionale procede quindi alla verifica della conformità dei progetti risultati ammissibili, analizzando ognuna delle singole azioni formative al fine di:

- verificare che siano progettate secondo le indicazioni previste dal presente Avviso, in particolare rispetto quanto indicato al punto 11;
- verificare la **chiarezza espositiva** nella descrizione degli obiettivi e del **progetto formativo** illustrato suddiviso tra: fabbisogni formativi rilevati e tipologie di azioni formative;
- verificare la **coerenza dell'azione** con la descrizione dei **fabbisogni** delle aziende coinvolte;
- verificare che gli **obiettivi** perseguiti, indicati dall'impresa o dal gruppo di imprese, siano coerenti con il progetto formativo previsto;
- verificare la presenza di **competenze professionali** all'interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo complessivo e che le stesse siano coerenti con i fabbisogni manifestati dalle imprese e i contenuti dell'azione formativa stessa.

Per ogni progetto sono ammesse a finanziamento le sole azioni per le quali siano risultate positive le quattro verifiche sopra indicate.

L'elenco dei progetti totalmente e parzialmente ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento saranno approvati dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito di Regione Lombardia.

14. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

L'avvio del progetto deve avvenire entro i **30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino

ALLEGATO 1

Ufficiale della Regione Lombardia (qui di seguito B.U.R.L.) del provvedimento di approvazione, con l'avvio di almeno una delle azioni previste; per avvio dell'azione si intende l'avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i **180 giorni** successivi alla data di avvio.

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto**.

Il soggetto attuatore con l'avvio del percorso formativo comunica il **calendario** delle giornate formative e l'**elenco nominativo** del personale partecipante.

Nell'individuazione del personale partecipante dovrà essere strettamente rispettato quanto indicato nel progetto approvato, rispetto alle aziende coinvolte nell'azione, al numero e alla tipologia ("lavoratori" e "imprenditori") del rispettivo personale partecipante³.

Sedi occasionali –

Sono ammesse come sedi occasionali: le sedi delle aziende i cui dipendenti partecipano all'azione formativa e le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

In entrambi i casi la sede occasionale è consentita all'avvio dell'azione formativa previa comunicazione all'ufficio regionale competente - specificando la motivazione, i tempi e le finalità di utilizzo e il calendario didattico, fatto salvo sempre e comunque il possesso della conformità per l'adeguatezza dei locali in base alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – e la successiva validazione della stessa.

Successivamente all'avvio del percorso formativo **non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati**.

Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene "a processo", in base al numero di ore effettivamente frequentate.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa.

Non sono ammesse e conseguentemente **non sono riconosciute in sede di rendicontazione variazioni** rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a. articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato;
- b. tipologia e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica "offerta formativa";
- c. aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti⁴.

Si precisa che sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato, fermo restando il riconoscimento dei costi a "processo" sulla base dei nominativi e dell'effettiva frequenza dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad "uditori", fino ad un massimo di 4, indicandone i nominativi.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 3. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo.

³ In fase di comunicazione dell'elenco nominativo dei partecipanti è esclusivamente ammissibile, nell'ambito della medesima azienda, inserire nominativi di "lavoratori" in sostituzione di "imprenditori" che risultino impossibilitati a partecipare.

ALLEGATO 1

15. Modalità di calcolo del costo del progetto

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- numero ore formazione: compreso tra **16 e 64**
- numero massimo di partecipanti per azione: **10**
- costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a **€ 17,35**
- costo del lavoro dei partecipanti: entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 39 comma 3 lettera f) del Reg (CE) 800/2008 ⁴

Al fine del calcolo dell' ammissibilità del costo del lavoro, si precisa che il valore dell'UCS comprende una quota del 87% pari a € 15,09 riferibile all'insieme dei costi diretti indicati alle lettere da a) ad e) del citato art. 39 e una quota del 13% pari a € 2,26 relativa ai costi di gestione (ricongducibili alle spese generali indirette di cui alla lettera f) del citato art. 39.

Si precisa inoltre per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per la definizione di costo orario del lavoro ed in particolare per i soggetti rientranti nella definizione di "imprenditori" si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 ⁵

In sede di presentazione delle domande per i calcoli di seguito dettagliati potrà comunque essere utilizzato un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

$$\text{COSTO TOTALE AZIONE} = \text{COSTI DELLA FORMAZIONE} + \text{COSTO LAVORO AMMISSIBILE}$$

dove:

$$\text{COSTI DELLA FORMAZIONE} = \text{N}^\circ \text{ ORE CORSO} \times \text{N}^\circ \text{ PARTECIPANTI} \times \text{€ 17,35}$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO PREVISTO} = \text{N}^\circ \text{ ORE CORSO} \times \text{N}^\circ \text{ PARTECIPANTI} \times \text{COSTO/ORARIO MEDIO}$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE} =$$

$$= \text{MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO PREVISTO ; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE - SPESE GENERALI INDIRETTE)}^6$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti; inoltre in fase di valutazione del progetto sarà effettuata la verifica del rispetto della condizione relativa alla partecipazione degli "imprenditori" di cui al punto 10. In coerenza con le modalità di valutazione in ordine cronologico, i progetti presentati successivamente al raggiungimento della quota del 30% delle ore di formazione allievo, saranno ammessi limitatamente alla quota di finanziamento pubblico relativa alla formazione dei dipendenti.

16. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto

La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 39 del Reg (CE) 800/2008 riepilogate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia dell'impresa di appartenenza dei partecipanti nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. CE 800/2008. ⁷

⁴ Reg (CE) 800/2008 art. 39 c. 3 lett. f): costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e).

⁵ "Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi."

⁶ i valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:

$$\text{COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE} = \text{COSTI DELLA FORMAZIONE} \times 87\%$$

$$\text{SPESE GENERALI INDIRETTE} = \text{COSTI DELLA FORMAZIONE} \times 13\%$$

⁷ Vedi estratto Reg (CE) 800/2008 - allegato 4

ALLEGATO 1

INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GENERALE	
TIPOLOGI DI IMPRESA E LAVORATORE	
GRANDI IMPRESE	60%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	70%
MEDIE IMPRESE	70%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	80%
PICCOLE E MICRO IMPRESE	80%
Per lavoratori svantaggiati ex art. 2 Reg. (CE) 800/2008	80%

Il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato in sede di preventivo per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché, ai sensi del citato Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013, il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua “può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato” il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE; COSTO TOTALE AZIONE X % INTENSITÀ AIUTO)

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del soggetto attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni. I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti.

17. Modalità di liquidazione delle attività

Il soggetto attuatore potrà presentare un'unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte ed inoltrate tramite sistema informativo GEFO, allegando la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità di cui al successivo punto 18, unitamente alla fattura intestata a Regione Lombardia, pari all'importo della richiesta di liquidazione.

L'importo del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l'applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg 800/2008.

18. Rendicontazione

Il soggetto attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla redazione ed all'invio tramite sistema informativo GEFO a Regione Lombardia della **rendicontazione**, accompagnata da una **relazione** sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentate; tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati.

Inoltre dovranno essere prodotte:

- per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 60%: dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata dall'azienda stessa ⁸;
- per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di “lavoratore svantaggiato”, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE 800/2008: autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 18) del citato art. 2.

⁸ Resa ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)

ALLEGATO 1

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

COSTO TOTALE AZIONE = SOMMATORIA COSTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

$$\begin{aligned} \text{COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE} &= \\ &= \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} + \text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE} \\ \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} &= \text{N}^\circ \text{ ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{€ } 17,35 \\ \text{COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE} &= \text{N}^\circ \text{ ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{COSTO ORARIO EFFETTIVO}^9 \\ \text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE} &= \\ &= \text{MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE} \\ &\text{PARTECIPANTE} - \text{SPESE GENERALI INDIRETTE PARTECIPANTE}^{10} \end{aligned}$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni. Inoltre sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = SOMMATORIA FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 16, considerando l'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. (CE) 800/2008.¹¹

$$\begin{aligned} \text{FINANZIAMENTO PUBBLICO PARTECIPANTE} &= \\ &= \text{MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE; COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO} \\ &\text{PARTECIPANTE} \times \% \text{ INTENSITÀ AIUTO)} \end{aligned}$$

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni. Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro ammissibile per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro ammissibile) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del soggetto attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità, da una struttura indipendente da chi ha gestito l'Avviso e procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti comunitari. Entro 30 giorni dalla ricezione della pagabilità, il soggetto attuatore verrà liquidato.

⁹ Per il calcolo del costo orario effettivo sia per i "lavoratori" sia per gli "imprenditori" si farà riferimento a quanto disposto dal Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 vigente ad avvio progetto.

¹⁰ i valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:

$$\text{COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} = \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} \times 87\%$$

$$\text{SPESE GENERALI INDIRETTE PARTECIPANTE} = \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} \times 13\%$$

¹¹ Vedi estratto Reg (CE) 800/2008 – allegato 4

ALLEGATO 1

19. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore e all'efficacia complessiva degli interventi oggetto del presente avviso.

Si terrà conto, in particolare, dei seguenti indicatori di efficacia:

- Qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi;
- Totale lavoratori coinvolti;
- Totale imprese coinvolte;
- Azioni programmate;
- Azioni avviate;
- Azioni rinunciate;
- Azioni concluse.

20. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata sul B.U.R.L., nel portale della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi: alla Struttura Occupazione e Occupabilità della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicata:

formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere citato l'avviso "Formazione continua – Fase II" e l'argomento della domanda/richiesta contenuta nella mail stessa.

Il titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente Avviso pubblico, sono trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

22. Riepilogo fasi e tempistiche

- Apertura della finestra di candidatura: **9 dicembre 2013 – ore 12,00.**
- Chiusura della finestra di candidatura: **11 dicembre 2013 – ore 17,00.**
- I processi di verifica dei progetti presentati si concludono, di norma, **entro i 60 giorni** successivi alla chiusura della sportello con l'emanazione del provvedimento di approvazione dei progetti.
- L'avvio dei progetti ammessi al finanziamento deve avvenire **entro i 30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione.
- Le attività formative delle azioni in cui si articolano i progetti devono essere inderogabilmente realizzate **entro i 180 giorni** successivi alla data di avvio.
- La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione delle attività.
- Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto**.

23. Quadro normativo di riferimento

- ❖ il Regolamento (CE) n 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n 396/09;
- ❖ il Regolamento (CE) n 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n 284/09;
- ❖ il Regolamento (CE) n 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo

ALLEGATO 1

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- ❖ il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento alla Sezione (Aiuti alla formazione)
- ❖ la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- ❖ la Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015";
- ❖ la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- ❖ la Comunicazione della Commissione COM(2011) 681 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese";
- ❖ la L. del 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- ❖ la L. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- ❖ il D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ D.lgs del 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, L.24 dicembre 2007, n. 247;
- ❖ il D.L. del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", relativo alla disciplina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863;
- ❖ il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" e succ modd. int;
- ❖ il D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67- septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- ❖ l'Avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- ❖ il Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec C 5465 del 6 novembre 2007);
- ❖ la L.r. del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- ❖ la L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- ❖ la L.r. 16 luglio 2012, n. 12 - allegato 1 (territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012);
- ❖ la D.C.R. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 "Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo";
- ❖ la D.g.r. del 28 ottobre 2009, n. 10397 "Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali "Distretti del commercio", ai sensi dell'art. 4 bis della L.r. n. 14/1999";
- ❖ la D.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, "Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo";
- ❖ il D.D.U.O. del 30 luglio 2008, n. 8486 "Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia";
- ❖ il D.D.U.O. del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";
- ❖ il D.D.U.O. del 30 luglio 2009, n. 7942 "Approvazione delle graduatorie relative ai sistemi produttivi "Dafne" e "Artemide" del programma regionale "Driade" (D.g.r. del 13 giugno 2008, n. 7419);

ALLEGATO 1

- ❖ il D.D.U.O. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”;
- ❖ il D.D.U.O. del 20 gennaio 2011 n. 344 “Approvazione del Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013”;
- ❖ il D.D.U.O. del 29 luglio 2011, n. 7105 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia – istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili”;
- ❖ il D.D.U.O. del 26 luglio 2012, n. 6759 “Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF”;
- ❖ il D.D.U.O. del 10 ottobre 2012 n. 8976 “Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 2007/2013 – Primo aggiornamento”;
- ❖ il D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;”
- ❖ il D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12471 “Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all’Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale – Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata – Servizi al Lavoro”;
- ❖ il D.D.U.O. del 19 febbraio 2013, n. 1355 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard”;
- ❖ il D.D.U.O. del 22 febbraio 2013, n. 1503 con il quale è stato approvato l’Avviso “Formazione Continua”;
- ❖ il D.D.U.O. del 10 luglio 2013, n. 6493 con il quale sono stati approvati i progetti ammessi, parzialmente ammessi e non ammessi al finanziamento dell’avviso “Formazione Continua”;
- ❖ il D.D.U.O. del 10 settembre 2013, n. 8080 “Determinazioni in merito all’avviso Formazione Continua, di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2013, n. 1503;
- ❖ Il D.D.U.O. del 14 ottobre 2013, n. 9254 “Attuazione della D.g.r. del 2 agosto 2013, n. X/555 recante: “Approvazione delle Linee guida per l’attuazione della Dote Unica Lavoro, approvazione del Manuale unico di gestione della dote”.

24. Indice generale

1. Finalità dell’avviso
2. Dotazione finanziaria
3. Destinatari
4. Interventi ammissibili
5. L’Intesa tra le parti sociali
6. Il soggetto attuatore del progetto
7. Il progetto aziendale o interaziendale
8. Il progetto di rete
9. Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” ai sensi del Reg 800/2008
10. Dimensione finanziaria del progetto

ALLEGATO 1

11. Azioni ammissibili
12. Presentazione dei progetti
13. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti
14. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti
15. Modalità di calcolo del costo del progetto
16. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto
17. Modalità di liquidazione delle attività
18. Rendicontazione
19. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia
20. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni
21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
22. Riepilogo fasi e tempistiche
23. Quadro normativo di riferimento
24. Indice generale